

Federazione Impiegati Operai Metallurgici di COMO

Vademecum, Lavoratori posti in quarantena



FIOM CGIL COMO



FIOM CGIL COMO

Il chiarimento [INPS con il messaggio 9 ottobre 2020, n. 3653](#) definisce quando e come spetta la tutela previdenziale nei confronti dei lavoratori sottoposti a periodi obbligatori di sorveglianza sanitaria.

l'art. 26 commi 1-2-6 D.L. n. 18/2020 disciplina al riguardo le seguenti fattispecie:

Quarantena/permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

COMMA 1 – periodo equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non computabile ai fini del periodo di comporto:

Sorveglianza attiva durante l'isolamento

L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del ministero della Salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

Sorveglianza precauzionale per lavoratori fragili.



I lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita – COMMA 2 – il periodo di assenza dal servizio,

prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico curante, è equiparato al ricovero ospedaliero;

La sorveglianza precauzionale è stata prevista dalla legge di conversione del cd. Decreto Agosto n. 104/2020 fino al 15/10/2020, in quanto, **successivamente a tale data e fino al 31/12/2020, i lavoratori fragili possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, ai sensi del CCNL applicato, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

Malattia accertata da COVID - 19

COMMA 6 – assenza giustificata da certificazione medica rilasciata dal medico curante con le consuete modalità telematiche, senza la necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica; **Equiparando, ai fini del trattamento economico, la quarantena alla malattia e la sorveglianza precauzionale per lavoratori fragili al ricovero ospedaliero.**



Tuttavia, al riguardo, l'Inps, partendo dal presupposto che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per lavoratori fragili non configurano un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa, presupposto invece richiesto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune, **bensì situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso comunque tutelare**, ha fornito i seguenti chiarimenti:

1. Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile



Non è possibile riconoscere la tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera in caso, rispettivamente di quarantena o sorveglianza precauzionale per lavoratori fragili, **se il lavoratore può continuare a svolgere**, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, **l'attività lavorativa in modalità agile** presso il proprio domicilio; pertanto, in tal caso **non si applica il trattamento economico della malattia** in quanto non avviene alcuna sospensione dell'attività lavorativa.

2. Malattia conclamata da COVID-19

Comportando una temporanea incapacità al lavoro, determina il **diritto al conseguente trattamento economico di malattia**.

3. Quarantena per ordinanza amministrativa

In tutti i casi di quarantena per effetto di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative locali che dispongono il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio ai fini del contenimento del contagio, che di fatto impediscono ai soggetti di svolgere l'attività lavorativa, **non è possibile il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in quanto la quarantena presuppone un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.**



Pertanto, in tali casi, è possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali.

4. Quarantena all'estero

Nel caso in cui lavoratori italiani che, recatasi all'estero, siano stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte dell'autorità del Paese straniero, **l'accesso alla tutela previdenziale di malattia spetta solo laddove la quarantena sia disposta con un provvedimento delle autorità sanitarie italiane.**

5. Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, GIGD e assegno ordinario

In caso di concomitanza tra le prestazioni da quarantena o sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili ed i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID – 19 (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario), si applica il principio generale secondo il quale **la fruizione di un ammortizzatore sociale comporta il venir meno del riconoscimento della specifica tutela prevista per la malattia.**

Per maggiori informazioni rivolgiti ai tuoi delegati, presso le sedi della Fiom Cgil oppure visita il sito :

Federazione Impiegati Operai Metallurgici di COMO

Via Italia Libera, 23 – 22100 COMO – tel. +39 031.239392 <http://www.cgil.como.it> – fiom@cgil.como.it

